

COORDINAMENTO DI ASSOCIAZIONI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEI DIRITTI DI UTENTI CONSUMATORI

CODACONS



Sede Legale ROMA viale G. Mazzini 73 Tel +39 06 9728809 Fax +39 06 3701709
 cap 00195 e-mail: info@codacons.it

MILANO viale Abruzzi 21 Tel +39 02 29419986 Fax +39 02 20520112
 cap 20132 e-mail: codacons.milano@fastweb.it

www.codacons.it

Roma, il 17/10/12

RACCOMANDATA A MEZZO FAX 06/57225068



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Spett.le

E. prot DVA-2012-0025146 del 17/10/2012

Via Cristoforo Colombo, n. 44

00147 - Roma (Italia)

alla c.a. del Ministro in carica

dott. Corrado Clini



Il CODACONS - *Coordinamento di Associazioni per la Tutela dell'Ambiente e dei Diritti di Utenti e Consumatori*, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Avv. Giuseppe Ursini, con sede legale in Roma, Viale G. Mazzini, n. 73, rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. Carlo Rionzi, con studio in Roma in Via delle Milizie n. 9 - 00192, e con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale Nazionale del CODACONS, in Viale G. Mazzini n. 73, 00195 Roma.

PREMESSO CHE

- con istanza di partecipazione del 6.9.2012 il CODACONS, in quanto associazione ambientalista, oltre che di tutela del consumatore e del diritto alla salute chiedeva di presentare osservazioni in merito alla procedura di AIA avviata il 29.8.2012 per lo stabilimento siderurgico di Taranto dell'Ilva.
- in riscontro a tale richiesta, in data 17.9.2012, il Ministero dell'Ambiente rendeva edotta l'istante circa la possibilità di partecipare al procedimento, previa debita preventiva informativa e possibilità di consultazione tempestiva di tutta la documentazione, al fine di permettere una partecipazione procedimentale effettiva anche tramite osservazioni scritte;
- nell'istanza di partecipazione venivano, comunque, formulate primitive e significative osservazioni;

*Il CODACONS è associazione di consumatori iscritta nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale - ex art. 137 del D.Lgs n. 206/05 (Codice del Consumo) con decreto del Ministero dell'Industria 15 maggio 2009 e, come tale, componente del CINCU - Consiglio Nazionale dei Consumatori ed Utenti - e legittimata ad agire a tutela degli interessi collettivi in base alla speciale procedura ex artt. 139 e 140 dello stesso decreto.
 È altresì O.N.L.U.S. - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale - ex d.Lgs. 460/97, Associazione di Volontariato riconosciuta - ex legge 266/91 ed Associazione di Protezione ambientale riconosciuta - 1.349/86*

- solo in data 12/10/12 veniva protocollato in partenza da parte del Ministero un avviso, di recente acquisizione da parte del CODACONS, e con il quale veniva comunicata la convocazione per il prossimo ed imminente giorno 18/10 (ore 10.30) per il riesame dell'autorizzazione (AIA).
- In data odierna, quindi, tale comunicazione, lungi dall'essere prodromica ad una Conferenza di Servizi, in cui il parere dell'istante associazione diviene definitivo e vincolante, si è dimostrato essere un mero tassello formale per burocratizzare e velocizzare la procedura de quo, a scapito del preminente interesse della salute portato avanti, già con le prime osservazioni già agli atti, dal CODACONS.

CONSIDERATO CHE

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, agli artt. 9 e 10, consente a qualunque titolare di interessi pubblici e privati, ivi compresi associazioni e comitati "portatori di interessi diffusi", di intervenire nel procedimento al fine di evitare un pregiudizio;
- l'art. 10, legge 18 giugno 2009, n. 69 modifica ed integra l'art. 29, legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardando direttamente il procedimento amministrativo, ma rafforzando gli istituti partecipativi ed il loro "peso specifico" nell'ordinamento;
- il c. 1 del nuovo testo esordisce precisando che le disposizioni della legge si applicano alle amministrazioni dello Stato ed agli enti pubblici nazionali, elencando una serie di articoli che si applicano direttamente a "tutte le amministrazioni pubbliche". Inoltre, e con specifico riferimento alla partecipazione, il c. 2-bis stabilisce che una serie di altre disposizioni, ivi compresa appunto la "partecipazione dell'interessato al procedimento" attengono "ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, c. 2, lett. m), Cost." con le ben note conseguenze che tale qualificazione comporta, vincolando Regioni ed enti locali;
- l'art. 8 del D.lgs. 267/2000 espressamente prevede l'istituto della Partecipazione popolare, statuendo che i comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare

all'amministrazione locale.

- la citata normativa prevede che *nel procedimento relativo, all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dallo statuto, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241*
- il Trattato di Roma del 29 ottobre 2004 agli articoli I-46 ed I-47 - contenuti nel titolo VI dedicato a "la vita democratica dell'Unione" - enuncia, nell'ordine, i principi della democrazia rappresentativa e della democrazia partecipativa, che sono ripresi nell'art. 8 A introdotto dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008, n. 130, ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009);
- La normativa nazionale, a fronte dei comportamenti delle pubbliche amministrazioni che risultino carenti, inadeguati o inferiori a determinati parametri qualitativi, ha previsto alcuni strumenti di reazione prontamente esperibili e che siano finalizzati non tanto ad accordare un ristoro patrimoniale, quanto a far venire meno la situazione di inefficienza, rimuovendone le cause;
- l'istituto è quello che trova origine nell'art. 43 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che accorda ai cittadini dell'Unione ed alle persone fisiche e giuridiche aventi residenza o sede in uno Stato membro "il diritto di sottoporre al mediatore dell'Unione casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari";

E CHE

- la normativa richiamata costituisce un solenne riconoscimento degli istituti di democrazia partecipativa con particolare attenzione al ruolo delle formazioni sociali e a quello degli Enti di Promozione Sociale
- tale esigenza di democraticità è sentita principalmente in riferimento alla tutela di quei diritti e di quei servizi che incidono sulla tutela del Bene Comune;
- nell'avviso stesso il Ministero richiama l'art. 29 quater, commi 5 e 7 del D.lgs 152/06 quale fonte dell'obbligo di sentire i soggetti che hanno presentato osservazioni, per consentire loro di illustrarle in dettaglio;
- il CODACONS ha, a tal fine, chiesto espressamente che l'accoglimento della propria istanza di partecipazione ambientale nella procedura di emanazione, avvenisse entro e non

oltre il giorno 30.9.2012, nonché che l'adito Ministro Cini potesse accogliere la proposta di ricevere, in virtù della richiamata normativa, un team di esperti indipendenti indicati dal CODACONS al fine di valutare la fattibilità della soluzione "coreana" e della soluzione del "barriera dei parchi".

*** ** ***

Tutto quanto sopra premesso e considerato, l'attuale convocazione - certamente tardiva rispetto alla conclusione del procedimento AIA - non consente di partecipare effettivamente alla procedura (e qui, in quanto, allo stato, si è già in fase decisoria della Conferenza dei servizi, mentre, alla luce della già analitica richiesta di partecipazione, sarebbe stato doveroso, e in tal senso non formalistico ed abusivo, che la convocazione fosse intervenuta in una fase in cui l'apporto partecipativo fosse stato effettivo, con la presente, il CODACONS

CHIEDE CHE

venga accolta la presente istanza finalizzata a consentire un'effettiva partecipazione procedimentale, mediante l'apertura di un nuovo momento procedimentale in cui si dia rilievo alle osservazioni già formulate e si ponga in essere una fase istruttoria regolare e improntata al contraddittorio,

In ogni caso, il CODACONS, rileva la illegittimità del procedimento attuato per mancata partecipazione del CODACONS e si riserva di impugnare al TAR il provvedimento finale

per il CODACONS
Avv. Giuseppe Ursini